
LUCCA HOLDING S.P.A

REGOLAMENTO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE
STABILITE DALL’ART. 36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS. N. 50/2016
come modificato dal D.L. 77/2021 nella Legge 29 luglio 2021 n.
108 fino al 30 giugno 2023

INDICE

RICHIAMO NORMATIVO e PREMESSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 2 – Limiti di importo</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 3 – Responsabile Unico del procedimento</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 4 – Pagamenti – Pubblicità</i>	<i>pag. 9</i>

TITOLO II - AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI

<i>Art. 5 – Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 6 – Principio di rotazione</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art. 7 – Modalità di assegnazione beni e servizi</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art. 8 – Verifiche negli affidamenti – controlli post – gara</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art. 9 – Presentazione e prelievo di campioni – Garanzie, contestazioni e penali</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art. 10 – Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento</i>	<i>pag.15</i>

TITOLO III - NORME FINALI

<i>Art. 11 –Aggiudicazione dei contratti</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art. 12– Disposizioni di coordinamento ed entrata in vigore</i>	<i>Pag.16</i>

RICHIAMO NORMATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 Codice dei contratti pubblici e successivo correttivo Dlgs. n.56 del 19 aprile 2017.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 Testo Unico di società a partecipazione pubblica

LEGGE N. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*. *“Decreto Semplificazioni”* Il quale ha introdotto modifiche ad alcuni articoli del codice appalti che hanno valore temporale (fino al 30.06.2023) ed altre che hanno valenza permanente.

LEGGE N. 126/2020 di conversione del D.L. n. 104/2020 *“Decreto sostegni”*

LEGGE N. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 *“Decreto Sostegni BIS”*

LEGGE N. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* - *“Decreto Semplificazioni BIS”*

Per quanto attualmente applicabili e compatibili con la normativa in vigore

Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 363 del 10 luglio 201 al decreto legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

Paragrafo 3.6 – Principi comuni

Principio di Rotazione

“La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.”

Paragrafo 3.7

“Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.”

Paragrafo 4.2.2 – Requisiti generali e speciali

Controlli a campione - Soglia di importo fino ad Euro 5.000,00

“[...] le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.”

Paragrafo 4.2.3

Soglia di importo tra Euro 5.000,00 ed Euro 20.000,00

“[...] le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.”

Paragrafo 4.3.2 – Criteri di selezione, scelta del contraente e l’obbligo di motivazione

“Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato.”

Paragrafo 5.1 – L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici

“Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

- a) Le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;*
- b) Le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;*
- c) I criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo all’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.”*

Paragrafo 5.2 – Il confronto competitivo

“Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti pubblici.”

Legge 30 dicembre 2018 n 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”*

art. 130: *“All’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le seguenti parole: <<1.000 euro>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti <<5.000>>”.*

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 450. *“Le amministrazioni stati centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”*

Consiglio di Stato Sez. consultiva per gli atti normativi, Parere n. 1312 del 11 aprile 2019 reso sull’aggiornamento delle Linee Guida 4, si è espresso favorevolmente all’innalzamento della soglia da 1.000 a 5.000 euro in ordine alla deroga al principio di rotazione. *“Reputa [...] di poter condividere l’innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione”.*

Il D.L. n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” ha previsto che *“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

- a) *Affidamento diretto per lavori id importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*

PREMESSE

Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento ed esecuzione di lavori servizi e forniture, nel rispetto dell'art. 36 d.lgs. n.50/2016 (contratti sotto soglia), con particolare riferimento alle ipotesi degli affidamenti di importi inferiori alla soglia di importo *pro-tempore* vigente stabilita dall'art. 36, comma 2 lettera a) d.lgs. n. 50/2016 ivi compreso l'affidamento diretto, che dovranno essere improntati al rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. n.50/2016 ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

L'art. 16, ultimo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che *“le società in house sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016”* e che resta fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del nuovo codice appalti – d.lgs. n.50/2016, di cui all'art. 36 dello stesso d.lgs. n.50/2016, come modificato dal D.L. n.32 del 18 aprile 2019, convertito con L. n.55 del 14 giugno 2019.
2. Il presente regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati al successivo art. 5, a seguito delle modifiche apportate dalla recente normativa (DL n. 76/2020 e DL 77/2021) attualmente vigente fino alla data del 30.06.2023.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai principi generali contenuti nel D.lgs. n. 50/2016, alle norme speciali e al diritto privato per quanto non disciplinato da queste ultime.

Art. 2 -Limiti di importo

Le procedure per gli affidamenti di contratti pubblici sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti dalla legge con particolare riferimento all'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e integrazioni attualmente applicabili fino alla data del 30.06.2023.

Art. 3 -Responsabile Unico del procedimento

1. Per ogni intervento da eseguirsi è previsto un Responsabile Unico del procedimento (di seguito RUP) al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e la dichiarazione di regolare esecuzione che deve rilasciare terminato l'intervento.
2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato (cfr. art. 31 d.lgs. n.50/2016).
3. Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di professionalità del RUP Lucca Holding si attiene alle disposizioni rinvenute nelle Linee Guida ANAC n.3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 **per quanto attualmente applicabili e compatibili con la normativa in vigore, aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"**, che suddividono i vari requisiti anche in base alle tipologie di affidamento e di importi degli affidamenti.

Art. 4 – Pagamenti – Pubblicità

1. La società effettua i pagamenti in conformità delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. I nominativi degli affidatari di lavori, servizi e forniture con i relativi importi e la data dell'atto di affidamento sono pubblicati sul sito della società, in base alle disposizioni normative in tema di trasparenza degli atti amministrativi (L.n.190/2012 e s.m.i.; dlgs. 33/2013 e s.m.i.).

TITOLO II AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI

Art. 5-Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi

1. La presente sezione disciplina l'assegnazione di lavori, servizi che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura di norma attivata dalla Società per l'acquisizione dei beni e servizi, è una procedura negoziata previo confronto concorrenziale, ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria.¹
3. La S.A. ha facoltà di procedere all'affidamento diretto senza espletamento di gara nei limiti di valore previsti dalla legge². L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione, di norma provvedendo ad un'indagine commerciale chiedendo preventivi ed offerte ad alcuni operatori specializzati; in casi particolari si può procedere anche ad affidamento diretto ad un operatore di fiducia previa congrua motivazione.
4. In considerazione delle modifiche normative in essere fino al 30 giugno 2023 nel procedere all'affidamento diretto la Società dovrà soddisfare *“l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*.
5. In particolare la S.A. procederà nei seguenti modi:
 - a) Per la soglia di importo fino ad **euro 4.999,99** attraverso **affidamento diretto**, senza previa consultazione di più operatori economici;

¹ **Attualmente:**

Servizi e forniture e concorsi pubblici di progettazione (settori ordinari) Euro 214.000,00 oltre IVA;

Servizi e forniture e concorsi pubblici di progettazione (settori speciali) Euro 428.000,00 oltre IVA.

Per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato XI del codice appalti:

- Euro 750.000 (settori ordinari) oltre IVA;

- Euro 1.000.000 (settori speciali) oltre IVA.

² *Attualmente € 40.000,00 oltre IVA- importo innalzato a € 75.000,00 oltre IVA dalla Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 per la durata del periodo emergenziale attualmente fino alla data del 31.12.2021 -importo ulteriormente innalzato a € 139.000,00 oltre IVA dal D.L. n. 77/2021 e dalla Legge di conversione n 108/2021 che ha esteso l'applicazione della normativa alla data del 30.06.2023*

- b) Per la soglia di importo compresa tra **Euro 5.000,00 ed euro 39.999,99** attraverso **affidamento diretto**, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato. L'affidamento deve risultare da una determinazione dell'Amministratore Unico;
 - c) Per la soglia di importo compresa tra **Euro 40.000,00 e Euro 74.999,99**, attraverso **affidamento diretto** preceduto da un'**indagine commerciale**, con richiesta di preventivi (anche informale), ad almeno **3 (tre), operatori economici**. L'affidamento deve risultare da una determinazione dell'Amministratore Unico;
 - d) Per la soglia di importo compresa tra **Euro 75.000,00 ed Euro 138.999,99**, attraverso **affidamento diretto** preceduto da un'**indagine commerciale**, con richiesta di preventivi formale, ad almeno **5 (cinque) operatori economici**. L'affidamento deve risultare da una determinazione dell'Amministratore Unico.
 - e) Per gli affidamenti di cui alle lettere **c) e d)** l'Amministratore Unico ha facoltà, in casi eccezionali, di procedere con affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori con Determinazione in cui vengano adeguatamente motivate le ragioni per cui si intende procedere in tal senso fermo restando il rispetto dei principi previsti dal Codice dei Contratti pubblici. In tale ipotesi, l'Amministratore Unico è tenuto a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
 - f) **Per affidamenti di importo pari o superiore alla soglia pro-tempore vigente stabilita dall'art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 LH SPA farà riferimento alle disposizioni specifiche previste dall'art. 36 comma 2 lettere b), c), c-bis) e d) con le relative modalità di affidamento.**
6. Per le ipotesi di affidamento diretto di cui alle lettere **sub b), sub c) e d)**, la determina di affidamento dell'incarico dovrà dar conto dei criteri di individuazione del fornitore, della congruità del prezzo contrattuale previsto per il servizio o la fornitura e dell'idoneità del contraente (attraverso la richiesta di informazioni, visure camerale, curricula degli interessati, iscrizione ad albi professionali, etc.). Nelle ipotesi di affidamenti conseguenti ad indagini commerciali nella determinazione di affidamento dovranno essere indicati gli operatori economici interpellati, le offerte ricevute e le modalità e motivazioni alla base della scelta del contraente. Per l'ipotesi di affidamento di cui alla **lettera f)** la determina dovrà indicare gli operatori economici interpellati, le offerte ricevute, il criterio di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario, il prezzo e le condizioni di aggiudicazione.

7. Per l'acquisizione dei beni e servizi il RUP, si avvale anche di rilevazioni di prezzi di mercato e prezzi pagati da altri soggetti a fini di orientamento sia nella determinazione dei prezzi-base che nella valutazione della congruità dei prezzi offerti.
8. Le modalità di affidamento di cui al precedente comma 4, si applicano anche nelle ipotesi di affidamenti di **"incarichi professionali"** sia per le ipotesi di incarichi complessivamente di importo inferiore alla soglia pro-tempore vigente stabilita dall'art. 36, comma 2 lettera a) d.l.gs n. 50/2016 che in base alla disciplina del Codice dei Contratti possono essere affidati direttamente, sia per incarichi di importi superiori. A tali fini dovranno essere rispettate le disposizioni previste, a seconda dello scaglione di importo di riferimento, dalle lettere a), b), c) d) e f) di cui al precedente comma 5.

Art. 6 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Per quanto attualmente applicabili e compatibili con la normativa in vigore LH SPA si conforma alle Linee Guida ANAC³ le quali stabiliscono che la stazione appaltante, in apposito regolamento, può prevedere delle fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, sulle quali applicare la rotazione; negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro⁴ è consentito derogare al principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti previa motivazione da indicare nella determina a contrarre o atto equivalente redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso quindi di affidamenti per gli importi di cui al precedente art. 5, comma 4 si fa espresso richiamo ai paragrafi 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC più sopra citate i quali prevedono che *"il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti*

³ Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* – Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

⁴ Considerata la modifica apportata dalla L. n. 145/2018 (art. 130 relativi all'innalzamento della soglia per i c.d. "micro-acquisti") e le pronunce del Consiglio di Stato in merito anche alle modifiche alle Linee Guida ANAC, citate nei riferimenti normativi e nelle premesse del presente Regolamento, si stabilisce che ove si trova l'importo di <<1.000>> dovrà intendersi l'importo di <<5.000>>.

pubblici ovvero dalla stessa nel caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.

Si prevede quindi di norma che un operatore che è risultato affidatario di un contratto, mediante affidamento diretto, in uno dei casi di cui al precedente art. 5, comma 4, non potrà partecipare ad un nuovo affidamento per la stessa fascia di importo, bensì per affidamenti di fasce di importo diverse e per diverse categorie o tipologie merceologiche di affidamento, tranne i casi eccezionali di affidamento diretto cui all’art. 5 comma 5, lettera e).

Inoltre poiché il par. 3.7 delle linee guida ANAC più sopra citate prevede che *“il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere di eccezionalità e richiedano un onere motivazionale più stringente”*, in tale eventualità la determinazione di affidamento dovrà necessariamente motivare il mancato rispetto del suddetto principio di rotazione.

Infine nell’ipotesi di affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 5.000,00 poiché le Linee Guida ANAC prevedono la possibilità di derogare all’applicazione del paragrafo 3.7 *“con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”* dovrà necessariamente essere prevista in questa ipotesi una determinazione da parte dell’Amministratore Unico anche per la soglia di cui al precedente art. 5 comma 4 lettera a) del presente regolamento.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle procedure per beni e servizi

- 1.** Con riferimento agli affidamenti di cui all’art. 5, per gli affidamenti di importi unitari inferiori ad Euro 5.000,00 oltre IVA, in base all’art. 40 dlgs. N. 50/2016, l’accettazione del preventivo dovrà essere inviata per via telematica a mezzo PEC.
- 2.** Con riferimento agli affidamenti di cui all’art. 5, per gli affidamenti superiori alla soglia di Euro 5.000,00 oltre IVA il RUP attiva la procedura tramite le piattaforme elettroniche nazionali (CONSIP etc) e/o regionali. In particolare, a seguito dell’adesione all’Accordo stipulato con il Comune di Lucca per lo svolgimento a favore di LH SPA delle attività di Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, LH può utilizzare in autonomia la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana). Pertanto gli acquisti relativi a beni, servizi e forniture, ai sensi del codice degli appalti (Dlgs. N.50/2016) di importi superiori ad Euro 5.000,00 oltre IVA saranno svolti mediante procedure telematiche che garantiscono la tracciabilità ed il rispetto delle normative anche sotto il profilo dell’anticorruzione e della trasparenza.

Art. 8 – Verifiche negli affidamenti – controlli post gara

1. Per quanto riguarda la verifica dei requisiti in capo all'operatore economico, al fine del relativo affidamento, gli uffici procederanno secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Anac n. 4, **per quanto attualmente applicabili e compatibili con la normativa in vigore, secondo** le fasce di importo in esse stabilite ed in particolare:
 - a) Per gli importi fino ad Euro 5.000,00 l'Organo Amministrativo ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice e speciale, se previsti, unitamente alla:
 - Consultazione del casellario ANAC;
 - Della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - Nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A., in relazione a specifiche attività.
 - b) Per importi oltre Euro 5.000,00 e non superiori a Euro 20.000,00, sempre nel caso in cui la commessa venga assegnata al di fuori dello schema degli inviti o della gara, l'Organo Amministrativo ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale e di cui all'art. 80 del codice e speciale, se previsti. In questo caso il RUP, prima di giungere alla stipula del contratto (di competenza del dirigente/responsabile del servizio) consulta comunque il casellario ANAC ed effettua la verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, comma 1, 4 e 5, lett.b) del codice e dei requisiti speciali, se sono stati richiesti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
 - c) Per gli importi tra i 20.000 Euro ed inferiori a 40.000,00 Euro – sempre nell'ipotesi dell'affidamento diretto – resta il regime di obbligatoria verifica di tutti i requisiti generali. Pertanto il RUP deve procedere alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) resta ferma la possibilità per il Responsabile Unico del procedimento di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune.
3. In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, DPR n.445/2000, oltre alle modalità previste ai commi precedenti, si prevede che nell'arco di ogni anno solare vengano svolti i "controlli"

sulle autodichiarazioni presentate di almeno 3 (tre) operatori economici per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1.

Art. 9 -Presentazione e prelievo di campioni – Garanzie, contestazioni e penali

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno (**per acquisto di beni**), la presentazione di **appositi campioni** riconoscibili, dei beni da fornire. Nell'atto di cottimo si può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
2. In conformità alla delibera ANAC del 27 febbraio 2019 n. 140 nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. Qualora siano presenti entrambe le condizioni, ossia importo inferiore a 40.000 euro e affidamento diretto del contratto, la Stazione Appaltante potrà non richiedere la garanzie di cui agli artt. 93, c.1 e 103, c.11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, la società ha diritto di rifiutare la fornitura ed il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dalla società stessa, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, la S.A. può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma vengano ugualmente accettati, la società ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal RUP.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, la S.A. ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni recati.
7. Nel contratto sono previste **le penali e il loro ammontare**, valutate in base a criteri stabiliti di volta in volta a seconda della tipologia contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario ed il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non

siano sufficienti, la S.A. si rivarrà sulla cauzione, quando prevista. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal RUP.

8. Qualora la controparte risulti gravemente o ripetutamente inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto, il RUP, previa diffida, richiede all'A.U. di avvalersi dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione/garanzia, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 10 -Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche di legge; il RUP, anche tramite gli uffici, deve accertare la regolarità del servizio o fornitura effettuato e, in particolare, se per quantità e qualità, quanto scritto nel documento contabile corrisponda alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
2. Prima di procedere al pagamento delle fatture la società acquisisce la documentazione necessaria per le verifiche di legge in materia di pendenze fiscali e contributive.

Art. 11 Aggiudicazione dei contratti pubblici (nel caso di procedure competitive).

1. Il RUP, se del caso avvalendosi di due dipendenti della società come testimoni, nel caso di procedura competitiva fra più concorrenti da valutarsi con il criterio del minor prezzo, nel rispetto dell'art. 95, comma 4⁵, procede a redigere la c.d. "proposta di aggiudicazione" da presentare all'Organo Amministrativo per la successiva determina di affidamento.
2. Il RUP può avvalersi della consulenza di uno o più esperti con specifica competenza nella materia oggetto di gara; a tal fine l'Organo Amministrativo nomina tali esperti quali componenti della **Commissione Giudicatrice** della relativa procedura di affidamento, nei casi in cui la gara è esperita con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**. Nel caso di nomina della Commissione si applicano le disposizioni dell'art. 77 D.lgs. N.50/2016 nonché le Linee Guida ANAC in materia **per quanto attualmente applicabili e compatibili con la normativa in vigore**.
3. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal RUP e dai due testimoni

⁵ Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55));

b) Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato ((, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)));

c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55))

nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, sottoscritto dai Componenti della Commissione Giudicatrice e dal RUP, quale segretario della Commissione, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2.

4. Nella prima seduta di gara il RUP o la Commissione Giudicatrice in via preliminare valuta se sussistono cause di incompatibilità, ai sensi delle previsioni normative vigenti. Le sedute relative alla valutazione dei progetti presentati dai concorrenti sono riservate; quelle dove si invitano i concorrenti e si aprono le offerte economiche di norma sono pubbliche. Il RUP o la Commissione Giudicatrice conclude i suoi lavori formulando una graduatoria dei concorrenti in base al punteggio attribuito e, fatti i controlli di legge, presenta all'Organo Amministrativo della Società i verbali di gara e le risultanze (c.d. proposta di aggiudicazione) affinché lo stesso Organo Amministrativo proceda all'aggiudicazione mediante apposito provvedimento.
5. Nella fase dell'affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
6. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 12 - Disposizioni di coordinamento ed entrata in vigore

1. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico della SA⁶.

⁶ In base all'art. 35, comma 4 "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto."

2. Sono fatte salve tutte le tipologie di acquisti effettuabili dalla SA in base al “Regolamento per l’attuazione della gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante entità – utilizzo dei contanti nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari” approvato con Determinazione n. 40 del 29/11/2019 Prot. LH n. 1173/2019.
3. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all’emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
4. Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate da Lucca Holding S.p.A. in contrasto con quanto stabilito nel presente regolamento.

Lucca